

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 87

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 18/2005)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 18/2005 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di solidarietà espansivi.>>.